

REGOLAMENTO PER LE NOMINE DEGLI ORGANI

Articolo 1

Ambito di Applicazione

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.8 c. 2 dello Statuto della Fondazione Carical, definisce i criteri e disciplina le procedure e le modalità per la nomina degli Organi statutari

Articolo 2

Definizioni

- 1) Al fine del presente regolamento si intendono:
 - a) per “designazioni”
 - quelle proposte dai soggetti pubblici e privati di cui all'art. 9 dello Statuto, i quali hanno titolo a designare componenti il Consiglio generale;
 - b) per “nomine”
 - quelle che il Consiglio generale uscente effettua ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;
 - quelle che il Consiglio Generale effettua nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori della Fondazione.

Articolo 3

Principi generali

- 1) Il Consiglio Generale è l'Organo di Indirizzo della Fondazione;
- 2) Il Consiglio Generale è costituito da 22 membri di cui 18 designati da Enti Pubblici e Privati e 4 scelti direttamente, con il sistema della cooptazione, dal Consiglio Generale uscente;
- 3) I Consiglieri durano in carica 4 anni;
- 4) I Consiglieri possono espletare due mandati consecutivi. È consentito un terzo mandato consecutivo solo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per cause diverse dalle dimissioni volontarie. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà del tempo stabilito possono essere esclusi dal computo solo per una volta;
- 5) I consiglieri non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né agiscono sotto il vincolo del mandato;
- 6) Il Consiglio Generale periodicamente verifica che i soggetti designanti continuino ad essere rappresentativi del territorio e degli interessi connessi alle attività istituzionali della Fondazione. Tale verifica si svolgerà secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa;
- 7) Nella composizione dei propri Organi, la Fondazione si attiene al principio della adeguata presenza di genere;
- 8) Le nomine per cooptazione non possono superare il 15% del numero dei componenti dell'Organo di Indirizzo, arrotondato all'unità superiore.

Articolo 4

Requisiti richiesti per far parte del Consiglio Generale

- 1) Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenze e autorevolezza, i Componenti il Consiglio Generale devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche nei settori di intervento della Fondazione o devono aver maturato, per almeno un quinquennio, una concreta esperienza operativa nell'ambito delle libere professioni o in campo imprenditoriale.

2) Gli Enti cui spetta la designazione e il Consiglio Generale per le conseguenti nomine devono attenersi ai seguenti criteri oggettivi, al fine di assicurare una composizione dell'Organo che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento:

- a) I componenti devono essere scelti tra personalità dotate di autorevolezza e di comprovata competenza nei settori di attività della Fondazione;
- b) I componenti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità, di ineleggibilità, sospensione e/o decadenza così come previsto dagli artt. 12 e 13 dello Statuto. A tal fine, è opportuno che i soggetti designanti vengano informati in modo da evitare di proporre nelle terne di competenza nominativi non in linea con le prescrizioni di cui sopra.

Articolo 5

Procedura di nomina

- 1) Il Presidente della Fondazione almeno tre mesi prima della scadenza del Consiglio Generale, oppure nei trenta giorni successivi, nel caso di anticipata cessazione dalla carica di singoli consiglieri, chiede al soggetto, cui spetta ai sensi dello Statuto, di provvedere alle designazioni di competenza, attraverso l'invio di una terna, per ogni designazione di propria spettanza.
- 2) Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il soggetto designante deve trasmettere alla Fondazione una terna di candidati con l'indicazione dei rispettivi dati anagrafici e dei requisiti previsti dallo Statuto, compresi quelli di professionalità e di onorabilità. La terna deve rispettare la diversità di genere.
- 3) Il Consiglio Generale ricevute le designazioni ne verifica sotto la propria responsabilità la regolarità, l'esistenza dei requisiti, l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro 15 giorni, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti predeterminati dallo stesso Consiglio, e improntati ai principi di competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione e di idoneità etica. Contestualmente provvede alle nomine di cui all'art. 9 c. 2 l. b votandole singolarmente.
- 4) I componenti da nominarsi in sostituzione di quelli cessati anticipatamente dalla carica sono scelti dal Consiglio Generale secondo le stesse modalità del rispettivo predecessore attivando, ove previsto, il criterio della rotazione. I sostituti devono essere nominati entro tre mesi dalla cessazione della carica dei consiglieri sostituiti.
- 5) Qualora il soggetto cui compete la designazione o il candidato che risulti nominato non provveda agli adempimenti di propria spettanza, secondo le modalità indicate ed entro i termini previsti, il Presidente provvede ad assegnare nuovo termine di trenta giorni, decorso il quale senza ottenere risposta, il potere sostitutivo competerà al Prefetto di Cosenza che deve provvedere nei trenta giorni successivi, tenendo conto dei criteri ai quali si sarebbe dovuto attenere il soggetto inadempiente. Nel caso che anche il Prefetto non provveda nel termine assegnato, il potere di nomina verrà esercitato direttamente ed in piena autonomia dal Consiglio Generale fino alla concorrenza di una quota non maggioritaria dei componenti l'Organo.
- 6) I componenti del nuovo Consiglio Generale devono essere, in ogni caso, nominati entro dieci giorni antecedenti la scadenza del Consiglio Generale in carica. In attesa che le procedure di designazioni suppletive vengano espletate positivamente, il Consiglio di Indirizzo può validamente costituirsi quando siano stati già nominati due terzi dei componenti previsti. In caso diverso il Consiglio di Indirizzo uscente rimarrà in carica, solo per l'ordinaria amministrazione, fino al completamento di tutte le nomine.
- 7) La nomina è comunicata dal Presidente della Fondazione ai soggetti designanti ed all'interessato; quest'ultimo deve dichiarare la propria accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione.

- 8) Non può partecipare alla votazione di nomina che lo riguarda il consigliere uscente che sia candidato o designato;
- 9) Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione di quelli anticipatamente cessati dura fino alla scadenza del Consiglio Generale .
- 10) Il Consiglio può affidare la fase istruttoria e la verifica delle designazioni pervenute e dei relativi curricula ad una commissione costituita dal Presidente, dal Direttore e da due Consiglieri. La commissione riferisce al Consiglio Generale sulle verifiche condotte e predispone una apposita relazione in modo da favorire le deliberazioni del Consiglio Generale nell'ambito delle sue esclusive competenze;
- 11) Contestualmente il Consiglio sceglie, votandole singolarmente, le personalità da cooptare;
- 12) La valutazione di cui al c. 7 dell'art. 9 dello Statuto, di norma, sarà effettuata in tempo utile per le eventuali modifiche prima di ogni riunione del Consiglio Generale. La rappresentatività viene valutata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) consistenza associativa;
 - b) ampiezza del territorio di riferimento e dei destinatari delle attività svolte;
 - c) collegamento funzionale delle attività svolte con i settori di intervento della Fondazione;
 - d) autorevolezza dei componenti gli Organi.

Le procedure seguiranno le indicazioni del Protocollo d'Intesa

Articolo 6

Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Generale

- 1) Il Consiglio Generale, previa verifica della presenza dei requisiti statutari e della assenza di cause ostative, di incompatibilità o di ineleggibilità, elegge nella prima seduta utile, il Presidente della Fondazione, il cui mandato scade con quello del Consiglio che lo ha eletto;
- 2) Il Presidente presiede il Consiglio Generale senza diritto di voto e presiede anche il Consiglio di Amministrazione.
- 3) Il Consiglio Generale elegge anche il Vice Presidente, il quale, se fa le veci del Presidente impossibilitato, non partecipa al voto. Anche il mandato del Vice Presidente scade con quello del Consiglio che lo ha eletto.

Articolo 7

Requisiti dei Consiglieri di Amministrazione

- 1) Nella nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale assume le proprie determinazioni individuando le soluzioni più idonee ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività della Fondazione e del suo corretto funzionamento.
- 2) I componenti il Consiglio di Amministrazione devono possedere comprovate doti di professionalità e competenze nei settori di intervento della Fondazione e nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie acquisite attraverso una adeguata esperienza nell'esercizio di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche e private.

Articolo 8

Nomina dei Consiglieri di Amministrazione

- 1) Il Consiglio Generale, previa verifica della presenza dei requisiti statutari e della assenza di cause ostative, di incompatibilità o di ineleggibilità, nomina nella prima seduta utile il Consiglio di Amministrazione che dura in carica tre anni e comunque fino alla approvazione del bilancio del terzo esercizio;

- 2) Il consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di quattro ad un massimo di sei componenti;
- 3) Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 9

Collegio dei Revisori: composizione, durata del mandato e cessazione dalla carica

- 1) Il Collegio dei Revisori è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti nominati dal Consiglio Generale. La nomina è comunicata dal Presidente della Fondazione agli interessati; gli stessi dovranno dichiarare la propria accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione.
- 2) Il Collegio dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio. I sindaci possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
- 3) I sindaci devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia;
 - b) devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile ai componenti dei collegi sindacali delle banche;
- 4) In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un sindaco effettivo, questi è sostituito dal supplente più anziano di età fino alla successiva riunione del Consiglio Generale che provvede all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme a quelli già in carica.
- 5) I sindaci non possono far parte del Consiglio Generale né del Consiglio di Amministrazione alle cui riunioni debbono intervenire. I sindaci possono ricoprire cariche negli organi di società od Enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

Articolo 10

Modalità di nomina dei componenti gli Organi

- 1) Le nomine dei componenti gli Organi vengono effettuate con voto palese, salvo la possibilità di ricorrere allo scrutinio segreto, in caso di richiesta. In tale evenienza, il Direttore assume le funzioni di scrutatore, predispose le schede per il voto, sovrintende alla votazione ed effettua lo spoglio;
- 2) In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro 15 giorni dalla notifica della nomina, da parte del soggetto interessato, il Consiglio Generale provvede ad una nuova nomina;
- 3) Le dimissioni dalla carica di un componente gli Organi devono essere motivate per iscritto e indirizzate al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio dei Revisori. Esse sono efficaci a decorrere dalla loro ricezione. In caso di dimissioni del Presidente della Fondazione le stesse devono essere indirizzate al Vice Presidente e al Presidente del Collegio dei Revisori. Alla prima seduta utile il Consiglio Generale, verificatane la validità formale, dà avvio al conseguente iter di sostituzione.

Articolo 11

Codice etico

- 1) I componenti gli Organi della Fondazione sono tenuti al rispetto di un codice etico che li vincola a mantenere, per tutta la durata del mandato, comportamenti irreprensibili e a rispettare i principi di riservatezza, anche sotto il profilo del rapporto con il sistema della comunicazione;
- 2) Al momento della nomina essi devono sottoscrivere una dichiarazione di impegno d'onore a non candidarsi, nell'anno successivo alla cessazione dalla carica, in incarichi politici e amministrativi elettivi a tutti i livelli in aderenza allo spirito della Carta della Fondazione.

Articolo 12

Compensi dei componenti gli Organi

- 1) In conformità al criterio generale di buono utilizzo delle risorse, la Fondazione determina l'entità dei compensi dei propri Organi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo d'Intesa;
- 2) Ai componenti il Consiglio Generale spetta un gettone di presenza per ciascuna riunione oltre il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura del gettone di presenza e dei rimborsi è deliberata dal Consiglio Generale su parere conforme del Collegio dei Revisori;
- 3) Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo, il rimborso delle spese ed un gettone di presenza. La misura del compenso, del rimborso e del gettone è determinata dal Consiglio Generale con parere conforme del Collegio dei Revisori;
- 4) Un gettone di presenza, sempre nella misura determinata dal Consiglio Generale, con parere conforme del Collegio dei revisori spetta alle eventuali commissioni consultive.
- 5) un compenso particolare può essere determinato, sempre dal Consiglio Generale in favore dei Consiglieri che svolgano incarichi particolari;
- 6) Non è consentito il cumulo di più gettoni nella stessa giornata

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione che è contestuale allo Statuto